

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove";
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 10/2008, in base al quale la nuova Unione di Comuni subentrante alla Comunità montana disciolta deve essere costituita entro il 30 giugno 2009;
- l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22, che reca "qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una Unione di Comuni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario; il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione";
- l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008, che reca "le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per eser-

citare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:

- a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
  - b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
  - c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare;
- l'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2008, che reca: "le Unioni così istituite assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ed è attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti";
  - la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 12) relativo alla Provincia di Bologna, ove si propone, per la Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, "lo scioglimento, salva la possibilità per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterezeno e Pianoro, che ne hanno avanzato proposta (...) di costituire una Unione ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 10/2008. Per il Comune di Sasso Marconi si accoglie comunque la proposta già avanzata dai Sindaci di esclusione del suddetto Comune dagli ambiti territoriali delle nuove Comunità montane; per i restanti Comuni della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, ovvero Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, si accoglie la proposta di incorporazione nella Comunità montana Alta e Media Valle del Reno ridelimitata in corrispondenza";

Acquisiti i pareri deliberati in merito alla proposta di scioglimento della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, formulata dalla Regione, dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati ed in particolare:

- parere favorevole ad avviare la azioni per la fattibilità della prospettata Unione fra i 4 Comuni individuati dalla proposta regionale, espresso dal Consiglio comunale di Loiano con deliberazione consiliare n. 2 del 29/1/2009, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole a costituire l'Unione con i soli Comuni di Monterenzio e Loiano, auspicandone il futuro allargamento ai Comuni contermini privilegiando i Comuni a maggiore vocazione montana, espresso dal Consiglio comunale di Monghidoro, con deliberazione consiliare n. 2 del 31/1/2009, atto adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole ad avviare la azioni per la fattibilità della prospettata Unione fra i 4 Comuni individuati dalla proposta regionale, espresso dal Consiglio comunale di Monterenzio, con deliberazione consiliare n. 2/2009, atto trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole ad avviare la azioni per la fattibilità della prospettata Unione fra i 4 Comuni individuati dalla proposta regionale, espresso dal Consiglio comunale di Pianoro, con deliberazione consiliare n. 10 del 30/1/2009, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole espresso dal Consiglio comunale di Monzuno, con deliberazione consiliare n. 6 del 2 febbraio 2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole espresso dal Consiglio comunale di San Benedetto Val di Sambro, con deliberazione consiliare n. 3 del 30/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole espresso dal Consiglio comunale di Castiglione dei Pepoli, con deliberazione consiliare n. 4 del 27 gennaio 2008, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere favorevole espresso dal Consiglio comunale di Sasso Marconi, con deliberazione consiliare n. 2 del 27 gennaio 2009, atto adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008 (delibera contenente richieste);

- parere espresso dal Consiglio della Comunità montana delle Cinque valli Bolognesi con deliberazione consiliare n. 3, del 28 gennaio 2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Tenuto conto dei suddetti pareri, largamente favorevoli alla proposta regionale, espressi dalle amministrazioni interessate e tenuto conto del parere solo parzialmente favorevole espresso dal Comune di Monghidoro;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale:

- l'art. 42 della l.r. n. 10/2007, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.";
- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti, infine, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquanta-cinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

#### D E C R E T A

##### Art. 1

##### Soppressione

La Comunità montana Cinque Valli Bolognesi è soppressa. La soppressione ha effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione, che dovrà essere costituita tra i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterezenio e Pianoro, ovvero, tenuto conto del parere espresso dall'amministrazione comunale di Monghidoro, tra almeno tre di essi, a seguito delle elezioni amministrative del 2009, purché la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno 2009. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

Allo spirare del 30 giugno, in caso di mancata costituzione dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - , la Comunità montana Cinque Valli Bolognesi è comunque soppressa; in tale evenienza con successivo decreto presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successivi.

Contestualmente alla soppressione della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi ha effetto l'incorporazione dei Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli nella Nuova Comunità montana (già denominata Alta Media e Media Valle del Reno), ridelimitata in corrispondenza dal relativo decreto del Presidente.

## Art. 2 Termini

Il termine assegnato ai Comuni per l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo della nuova Unione, è fissato al 23 aprile 2009.

Nella prima seduta utile, successiva alla tornata elettorale amministrativa del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle suddette elezioni amministrative, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello Statuto.

I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo Statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

I Consigli comunali di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio della Comunità montana Alta e Media Valle del Reno secondo le modalità previste nello Statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio della Nuova Comunità Montana, come ridelimitata ai

sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

### Art. 3 Funzioni

Le funzioni già di competenza della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, per il territorio del Comune di Sasso Marconi sono svolte, in assenza di diversi accordi tra gli enti interessati, con le modalità seguenti:

- la Provincia di Bologna svolge, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 10/2008, le funzioni in materia di agricoltura, di forestazione (ivi inclusa la predisposizione dei programmi di intervento di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della l.r. n. 6/1975), di raccolta di funghi epigei spontanei, le funzioni in materia di usi civici, le funzioni in materia di agriturismo ai sensi della l.r. n. 26/1994, di salvaguardia della flora regionale ai sensi della l.r. n. 2/1977;
- il Comune di Sasso Marconi svolge le funzioni relative al vincolo idrogeologico ex art. 149, comma 2, l.r. n. 3/1999, nonché le funzioni relative all'utilizzazione delle terre incolte ai sensi della l.r. n. 37/1977.

Il precedente comma si applica anche nei confronti del Comune di Monghidoro ove non deliberi entro il termine l'adesione all'Unione con i Comuni di Monterenzio, Loiano e Pianoro, fatte salve le funzioni in materia di vincolo idrogeologico che sono svolte dalla Provincia.

La Nuova Comunità montana (già Alta e media Valle del Reno) subentra in tutte le funzioni di competenza della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi per i Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli in relazione al loro territorio.

La nuova Unione subentra, in relazione al territorio di tali Comuni - a condizione che lo Statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008 - nelle funzioni già di competenza della soppressa Comunità montana, nonché nella potestà di esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e le iniziative attribuite alla precedente Comunità montana dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti, in relazione al territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

### Art. 4 Profili successori relativi al personale

La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 1, dell'art. 42, della l.r. 10/2008 e aver sentito gli Enti interessati, individua i

criteri per l'assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali oppure, nel caso si registrasse una impossibilità di assorbimento di alcuni lavoratori, a Enti terzi.

La Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

- a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l'individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa, con proposta di collocazione del personale stesso;
- b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, delle legge n. 428/1990;
- c) comunica l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il piano di successione alla Regione per l'approvazione dello stesso con decreto presidenziale, da adottarsi entro il 30 giugno 2009.

Il decreto rende il piano giuridicamente efficace.

Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.

Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

#### Art. 5

##### Procedura successoria

Il Presidente della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi e la Conferenza dei sindaci, nel periodo compreso tra l'1 marzo 2009 e l'ultima seduta utile del Consiglio comunitario prima della soppressione dell'ente, sentiti gli enti interessati, predispongono una proposta di piano successorio che:

- a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2008, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale;
- b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
- c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:
- i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;
  - i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all'ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell'opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell'intervento, individuata ai sensi della lettera d);
  - i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l'assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;
- d) individua gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell'attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell'attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

- e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;
- f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

- diritto di proprietà dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
- mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
- rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
- quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
- altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
- oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
- attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata

e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

La proposta di piano è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto della stessa.

Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima della soppressione, procede altresì a:

- indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano;
- approvare il Rendiconto di gestione;
- verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- trasmettere il piano per l'approvazione agli enti subentranti.

Il piano successorio - relativo a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi tra la soppressa comunità montana, la nuova Unione, la Nuova comunità montana Alta e Media Valle del Reno e il Comune di Sasso Marconi, eventuali altri comuni ed eventualmente la Provincia di Bologna - deve essere approvato dagli enti subentranti entro il 31 ottobre 2009.

Gli enti devono trasmettere le relative deliberazioni alla Regione, che rende efficace il piano successorio con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto:

- regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- nel caso in cui ciò sia necessario nomina il Commissario liquidatore - per l'attuazione del piano successorio - regolandone l'attività e disponendo che la nuova Unione, alla data di scadenza dell'incarico del Commissario, succede alla Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici oggetto del piano successorio non estinti dal Commissario nel corso del suo mandato.

#### Art. 6

##### Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Cinque Valli Bolognesi sono posti a carico dei seguenti soggetti:

- Nuova Unione, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Cinque Valli bolognesi in re-

lazione al territorio ed in proporzione alla popolazione dei Comuni dell'Unione;

- Comune di Sasso Marconi, ed eventualmente Comune di Monghidoro, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Cinque Valli bolognesi in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione dei comuni stessi;
- Nuova Comunità montana (già Alta e Media Valle del Reno) in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Cinque Valli bolognesi per le funzioni ed i compiti svolti per il territorio ed in proporzione alla popolazione dei Comuni di Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio di cui all'art. 5.

#### Art. 7

#### Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente  
(Vasco Errani)